



# COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 34 del 31/10/2012  
integrato e modificato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n° 6 del 28/02/2018

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito
- Art. 3 - Presupposto dell' imposta
- Art. 4 - Definizione di struttura ricettiva
- Art. 5 - Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 6 - Soggetto passivo
- Art. 7 - Misura dell'imposta
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Versamento dell'imposta
- Art. 10 - Obblighi del gestore
- Art. 11 - Disposizioni sugli Agenti contabili
- Art. 12 - Poteri istruttori ed accertamento
- Art. 13- Sanzioni ed interessi
- Art. 14- Riscossione coattiva
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Contenzioso
- Art. 17 - Responsabile dell'imposta
- Art. 18 - Tutela dei dati personali
- Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Agerola nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## **Art. 2**

### **Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito**

1. L'imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Agerola in base alle disposizioni dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e suo Regolamento di attuazione.
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
  - a. marketing turistico e territoriale;
  - b. cura e manutenzione del decoro urbano;
  - c. viabilità, segnaletica e manutenzione strade comunali;
  - d. investimenti sulla mobilità urbana;
  - e. realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
  - f. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 79;
  - g. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - h. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
  - i. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
  - j. progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - k. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3. Ogni anno in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione l'Amministrazione Comunale individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno

## **Art. 3**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agerola fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
2. Sono equiparate alle strutture ricettive extralberghiero le "locazioni brevi" di cui all'art.4, comma 5- ter del D.L. n. 50/2017.
3. Per le "locazioni brevi" di cui al comma precedente l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno decorre dal 1 aprile 2018.

#### **Art. 4**

##### **Definizione di struttura ricettiva**

1. Le strutture ricettive sono classificate in:
  - a. strutture ricettive alberghiere;
  - b. strutture ricettive extra alberghiere;
  - c. strutture ricettive all'aria aperta.
2. In ogni caso si rimanda alle tipologie di classificazione come specificate nella normativa regionale di riferimento.

#### **Art.5**

##### **Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agerola.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

#### **Art. 6**

##### **Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo dell'Imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Agerola di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 4, secondo la tabella di seguito riportata:

<b>Strutture ricettive alberghiere</b>	<b>Classificazione</b>
Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere	1, 2 e 3 stelle
Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere	4 stelle
Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere	5 stelle
<b>Strutture ricettive extra alberghiere</b>	
Affittacamere, case e appartamenti per vacanze e case per ferie	
Locazioni brevi (inferiori a 30 gg)	
Attività ricettive in residenze rurali e alberghi diffusi	
Rifugi di montagna e case religiose di ospitalità	
Ostelli per la gioventù	
Bed & breakfast	
Agriturismi e country house	
<b>Convitto Universitario</b>	
<b>Strutture ricettive all'aperto</b>	
Campeggi e villaggi turistici	

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **Art. 8**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Agerola;
  - b. I soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti dei Comuni gemellati con Agerola;
  - c. I soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto diciotto anni di età o hanno compiuto settantacinque anni di età,
  - d. I soggetti che pernottano per oltre sette notti, dopo la settima notte di pernottamento;
  - e. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per un accompagnatore ed eventualmente sia presente anche per un autista di un gruppo minimo di 8 persone. Per il doppio autista e il doppio accompagnatore l'esenzione si applica per il solo caso di gruppo superiore a venticinque turisti;
  - f. Gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
  - g. Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - h. I diversamente abili che dovranno esibire al gestore apposita documentazione ed un loro accompagnatore;
  - i. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
  - l. Gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, ai master di primo e secondo livello e ai corsi di alta formazione professionale presso le strutture universitarie che hanno sede nel Comune di Agerola;**
  - m. Coloro che hanno rapporto di lavoro con le strutture universitarie che hanno sede nel Comune di Agerola;**

## **Art. 9**

### **Versamento dell'imposta**

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva in qualità di Agente Contabile, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con una delle seguenti modalità:
  - bollettino postale, bonifico bancario intestato al Comune di Agerola;
  - **pagamento diretto presso Tesoreria comunale mediante pagamento tramite il sistema bancario Pago PA;**
  - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
2. Le somme da versare inferiori a € 15,00 potranno essere sommate al versamento successivo, salvo il versamento dell'ultimo trimestre che deve essere adempiuto entro e non oltre il 15 del mese di gennaio indipendentemente dall'importo.

## **Art. 10**

### **Obblighi del Gestore**

1. Il gestore della struttura è tenuto all'incasso dell'Imposta di Soggiorno da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune di Agerola.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, delle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs n. 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale è tenuto a:
  1. Richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura sul software di gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
  2. dare informazione ai propri ospiti sulle modalità di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi presso la propria struttura e/o sui propri siti informatici mediante avvisi multilingue;
  3. richiedere il pagamento dell'Imposta di Soggiorno al soggiornante ed a rilasciare apposita ricevuta;
  4. utilizzare il software di gestione per la registrazione degli ospiti al momento del check in, riportando:
    - i dati di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
    - il relativo periodo di permanenza indicando data di arrivo e data di partenza
    - l'imposta dovuta, calcolata dal software;
  5. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 8;
  6. far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo presente sul sito del Comune di Agerola e di conseguenza segnalare il motivo del rifiuto all'Ente;
  7. effettuare trimestralmente il versamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 9, e registrare sul software di gestione gli estremi del versamento e la data del pagamento utili per la compilazione del modello 21 (indicare denominazione o ragione sociale della struttura ricettiva che effettua il riversamento, codici identificativi del versamento periodo e anno di riferimento);
  8. comunicare all'Ufficio Tributi eventuali modifiche da apportare ai dati dichiarati quali variazioni o cessazioni;
  9. La registrazione degli ospiti di cui al comma 4 equivale a dichiarazione.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare per almeno cinque anni la seguente documentazione:
  - prospetto e registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
  - copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'Imposta di Soggiorno;
  - copia dei riversamenti effettuati al Comune di Agerola;
  - ogni altra documentazione inerente l'Imposta di Soggiorno.

## **Art.11**

### **Disposizione sugli Agenti Contabili**

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è Agente Contabile relativamente alle somme percepite per l'Imposta di Soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, ai sensi dell'art. 233 del D.lgs n. 267/2000, entro il **31 gennaio** di ogni anno, il gestore deve presentare al Comune di Agerola il conto giudiziale della gestione, di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di Imposta di soggiorno nell'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. n. 194/1996 – Modello 21.

2. Il conto di gestione in originale, corredato della documentazione comprovante i versamenti effettuati, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al Comune nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;
- consegna al Protocollo del Comune di Agerola.

3. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'Imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

4. Il conto di gestione evidenzia in modo ordinato e sequenziale il periodo, l'oggetto e gli estremi della riscossione, nonché gli estremi del versamento delle somme a favore del Comune di Agerola.

5. Il Comune di Agerola, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, provvede ad inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti segnalando la tardiva o mancata presentazione dello stesso da parte della struttura ricettiva.

## **Art. 12**

### **Poteri istruttori ed accertamento**

1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

## **Art. 13**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta non versata. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 472 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli art. 10, comma 3 par. 2 e art. 12, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

6. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 14**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 15**

##### **Rimborsi**

1. Nel caso di versamento al Comune in misura superiore rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.
2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 6 dell'art. 13 del presente regolamento.
4. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad euro dodici.

#### **Art. 16**

##### **Contenzioso**

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

#### **Art. 17**

##### **Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Agerola.

#### **Art. 18**

##### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune di Agerola garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.